

**REGOLAMENTO COMUNALE DI DETERMINAZIONE CRITERI E MODALITA' PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI E DI
SPETTACOLO (art. 12 Legge 241/90)**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 44 del 08/11/2018

Art. 1 - Principi e finalità

Il Comune di Cervo considera la cultura e l'arte in tutte le espressioni, elementi fondamentali per la formazione e la crescita della comunità ed importanti veicoli di promozione turistica del territorio.

Il Comune, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità. Il Comune promuove dunque manifestazioni ed iniziative organizzate da enti pubblici, associazioni, comitati, organizzazioni di volontariato e soggetti privati e le sostiene anche economicamente attraverso la concessione di contributi.

Per contributo si intende l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative per cui è stata disposta la concessione.

L'assegnazione di contributi viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto delle norme di finanza pubblica ed anticorruzione, assicurando imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa per realizzare il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni.

Art. 2 – Destinatari degli interventi

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Regolamento associazioni, comitati, privati cittadini, enti pubblici o privati, cooperative no-profit, gruppi culturali, sportivi e ricreativi, pro-loco, enti lirici e musicali ed organizzazioni di volontariato per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività, manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico.

La costituzione di detti organismi deve risultare da un atto ufficiale approvato e registrato almeno sei mesi prima della data di richiesta dell'intervento.

Sono esclusi dai benefici economici, in ogni caso, i Partiti Politici, i Gruppi Parlamentari, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni professionali e di categoria, i Patronati, le Associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli iscritti.

I soggetti potranno accedere ai contributi qualora risulti il prevalente interesse pubblico della proposta culturale presentata e nel caso che non perseguano scopo di lucro per la specifica attività per la quale viene richiesto il contributo.

Possono richiedere i contributi di cui al presente regolamento i soggetti giuridici in possesso di un proprio codice fiscale, in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dotati di un conto dedicato, come prescritto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

I richiedenti non devono avere altresì posizioni giuridiche di condanne e carichi pendenti in atto nè esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti del Comune di Cervo.

Art. 3 - Settori di intervento

I contributi di cui al presente Regolamento, possono essere concessi per le attività o iniziative nei settori di seguito elencati:

- ✓ attività musicali, di teatro e danza;
- ✓ iniziative di arti visive, audiovisive, grafiche e letterarie;
- ✓ attività di valorizzazione dell'identità storico-culturale del Borgo legate ad usi e costumi, tradizioni, enogastronomia, etnografia e cultura materiale;

- ✓ attività di valorizzazione dei beni culturali del territorio (archeologici, architettonici, naturalistici, storici, etnografici ed artistici);
- ✓ attività culturali e di spettacolo con rilevanza anche turistica;
- ✓ interventi di formazione e perfezionamento in campo musicale, canoro e corale, teatrale, fotografico, letterario e culturale in genere;
- ✓ attività di sensibilizzazione, valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale.

Art. 4 - Limitazioni

La concessione di contributi a sostegno di iniziative organizzate da soggetti terzi è ammissibile se le stesse ricadono nelle competenze dell'Ente Locale e nell'interesse della sua collettività, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, e quando costituiscono una modalità alternativa di realizzazione del fine pubblico.

La concessione di contributi non è prevista per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politica, di partito, di movimenti o di gruppi, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

Come previsto dall'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010 (convertito dalla L. n. 122/2010) il Comune non può finanziare spese per sponsorizzazioni.

E' fatta salva eventuale normativa per settori specifici contenuta in altri regolamenti, deliberazioni e/o convenzioni.

Art. 5 – Concessione di contributi: richieste ed istruttoria

L'amministrazione Comunale, nei limiti delle risorse disponibili all'uopo destinate annualmente nell'ambito del bilancio, può concedere, su istanza degli interessati, contributi a parziale copertura delle spese di realizzazione di iniziative e manifestazioni organizzate dai soggetti elencati all'art. 2.

Le richieste di contributo devono essere presentate al Comune entro e non oltre il termine del 20 febbraio dell'anno di riferimento

Le istanze, redatte secondo i modelli pubblicati sul sito web del Comune ed allegate al presente Regolamento, dovranno contenere la seguente dichiarazione ai fini dell'istruttoria:

- di conoscere ed accettare norme e condizioni contenute nel presente Regolamento. In mancanza di tale espressa dichiarazione qualsiasi contributo concesso è da ritenersi non valido e come tale non impegna in alcun modo l'Amministrazione;
- di obbligarsi all'utilizzo del contributo richiesto esclusivamente per le finalità per le quali viene concesso;
- di obbligarsi ad inserire, negli atti e sul materiale con cui si pubblicizza l'iniziativa, il logo ufficiale del Comune di Cervo e la seguente dicitura "*con il contributo del Comune di CERVO*";
- di assumere la diretta responsabilità della gestione delle iniziative per le quali viene richiesto il contributo sollevando il Comune da ogni responsabilità di qualsiasi natura;
- di assolvere agli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale, e previdenziale e della specifica legislazione che regola le iniziative da realizzare.

L'istanza dovrà altresì contenere una dichiarazione, resa ai sensi di legge e sottoscritta dal Legale Rappresentante, con la quale si dichiara che la posizione dei propri organi collegiali non contrasta con le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010.

Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, idonea a consentirne l'istruttoria ed il riscontro dei requisiti prescritti dal presente Regolamento:

- ✓ istanza completa di generalità, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale,

- recapito telefonico e sottoscrizione da parte dell'interessato o del rappresentante legale del soggetto richiedente;
- ✓ relazione descrittiva e dettagliata della manifestazione o iniziativa nella quale devono essere evidenziati tipologia, programma, scopi da perseguire, destinatari, data, orari e luoghi di svolgimento ed ammontare del contributo richiesto;
 - ✓ relazione tecnico – organizzativa contenente l'indicazione della struttura e delle risorse umane da impegnare;
 - ✓ statuto o atto costitutivo, qualora non già depositato. Lo Statuto o l'atto costitutivo dovrà essere ripresentato solo qualora vengano apportate modifiche;
 - ✓ piano finanziario dell'iniziativa, con l'indicazione analitica delle spese previste nonché delle entrate da contributi e/o proventi e della quota a carico del richiedente. Dovranno essere specificate eventuali altre forme di finanziamento con la relativa provenienza pubblica (Stato, Regione, Provincia, etc.) o privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni etc.) per permettere una valutazione equilibrata dell'impegno delle risorse disponibili;
 - ✓ indicazione circa il carattere dell'iniziativa (gratuito/a pagamento);
 - ✓ dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte di nessun Gruppo Parlamentare, Partito Politico, Organizzazione Sindacale, Associazione professionale e di categoria, Patronati, Associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli iscritti o di alcuno dei soggetti individuati dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e ss.mm.ii. e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e ss.mm. e ii.;
 - ✓ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del legale rappresentante, in merito all'assoggettabilità o meno del contributo richiesto alla ritenuta di legge (art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e ss. mm. e ii.);
 - ✓ modulo tracciabilità dei flussi finanziari, prescritto dalla L. 136/2010, qualora non già depositato. Il modulo dovrà essere ripresentato solo qualora vengano apportate modifiche ai dati comunicati (numero conto corrente, istituto di credito, agenzia, codice IBAN e nominativi dei soggetti delegati ad operare sul conto);
 - ✓ dichiarazione sul trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE GDPR 2016/679;
 - ✓ dichiarazione da parte del richiedente o del rappresentante legale del soggetto richiedente, di non avere posizioni di condanne e carichi pendenti in atto;
 - ✓ per le iniziative che comportano la presenza di spettatori, alla domanda di contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione attestante l'impegno esclusivo ed autonomo ad acquisire la necessaria documentazione autorizzativa rilasciata dalle autorità competenti;
 - ✓ eventuale ulteriore documentazione che il Comune ritenga necessario od opportuno acquisire ai fini dell'istruttoria.

Art. 6 - Contributi straordinari "una tantum"

L'Amministrazione ha facoltà di concedere, su richiesta degli interessati, contributi "una tantum" a favore dei soggetti di cui all'art. 2 per iniziative o situazioni a carattere straordinario.

Le richieste di tali contributi saranno esaminate di volta in volta dalla Giunta comunale che determinerà l'entità del contributo in base alla disponibilità di risorse.

Per la concessione di tali contributi si prescinde dall'istruttoria prevista dall'art. 5.

Art. 7 – Istruttoria delle richieste

Il Responsabile del Servizio provvede all'espletamento dell'istruttoria preliminare, verifica la documentazione pervenuta in relazione al possesso dei requisiti richiesti e la

rispondenza alle condizioni di ammissibilità, richiedendo eventuali integrazioni necessarie.

Le istanze istruite sono trasmesse alla Giunta Comunale che, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria, del grado di coinvolgimento dell'interesse generale nelle iniziative da realizzare e delle risorse disponibili a bilancio, adotta il Piano di Riparto dei contributi e stabilisce l'importo da assegnare a ciascun soggetto che ha presentato richiesta. Nello stesso atto deliberativo, vengono elencati i soggetti o le iniziative eventualmente escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

Il contributo assegnato non può eccedere il 90% (novanta per cento) delle spese indicate nel piano finanziario, fermo restando, che l'erogazione verrà effettuata solo dopo la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

La concessione di contributi non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella assegnata in passato, ovvero di non confermare il contributo in relazione alle risorse stanziare ed ai programmi presentati. I contributi non sono comunque utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.

Non saranno liquidati contributi a soggetti che abbiano posizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti del Comune di Cervo.

Art. 8 – Rendicontazione ed erogazione

Per la liquidazione delle somme, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Comune, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle attività o iniziative per le quali è stato assegnato il contributo, la seguente documentazione:

1) richiesta di liquidazione del contributo con allegata una relazione consuntiva dettagliata dell'attività realizzata e dei risultati conseguiti in termini culturali e di partecipazione o riscontro di pubblico;

2) materiale promozionale (manifesti, locandine, opuscoli, etc.) ed eventuale rassegna stampa;

3) dichiarazione del legale rappresentante in ordine alle entrate e alle uscite, in particolare deve essere precisata la provenienza della copertura della spesa non finanziata dall'Amministrazione comunale;

4) certificazione SIAE per le manifestazioni cui è previsto l'obbligo;

5) elenco delle spese effettuate corredato dalle pezze giustificative (fatture, ricevute fiscali) contenenti i seguenti elementi necessari a ricondurre la spesa all'iniziativa finanziata:

- i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
- l'indicazione in dettaglio delle singole voci di spesa;
- l'importo della prestazione;
- i dati essenziali del soggetto debitore, che deve coincidere con il beneficiario del contributo
- l'indicazione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il contributo.

I documenti di spesa che non contengono tali elementi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata. Potranno essere richieste, all'occorrenza, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti circostanze non interamente verificabili nella documentazione presentata.

Qualora le previsioni di spesa e entrata subiscano variazioni superiori al 20% rispetto alla previsione indicata nella richiesta, l'entità del contributo sarà rivista dal

Comune. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese rispetto al contributo assegnato, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto. Il contributo in ogni caso non potrà superare il pareggio di bilancio, ossia divenire un utile.

I contributi assegnati saranno erogati tramite la Tesoreria Comunale, a mezzo mandato. Dopo il 30 giugno, o comunque dopo la data di approvazione del bilancio di previsione, qualora successiva, sarà possibile pagare, a richiesta degli interessati, un acconto del 50% sul contributo assegnato. Il saldo verrà regolarizzato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sempreché sia stata trasmessa, e ritenuta regolare, la rendicontazione prescritta dal presente articolo.

Art. 9 – Spese ammissibili

Nel rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle manifestazioni o iniziative sono ammissibili le seguenti voci:

- ✓ spese di viaggio dei soggetti, esclusi quelli residenti nella località di svolgimento della manifestazione, che hanno prestato la propria opera per la realizzazione della manifestazione o iniziativa, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa;
- ✓ personale dipendente o con rapporto lavorativo occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di consulenza, limitatamente ai tempi lavorativi ed alle mansioni strettamente necessari allo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- ✓ utenze per consumo di energia elettrica, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- ✓ utenze telefoniche relative a contratti intestati all'organismo beneficiario di contributo, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- ✓ affitto di locali limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione o iniziativa;
- ✓ acquisto di materiale di cancelleria e di consumo vario finalizzato alla realizzazione della manifestazione o iniziativa;
- ✓ spese per interventi promozionali relativi alla manifestazione o iniziativa;
- ✓ spese di rappresentanza, relative alla manifestazione o iniziativa, per un importo massimo complessivo di € 200,00;
- ✓ spese di ospitalità per soggetti, esclusi gli organizzatori, che rendono prestazioni gratuite per le manifestazioni, ovvero spese di ospitalità disciplinate in eventuali contratti.

Art. 10 – Spese NON ammissibili

Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni e iniziative per le quali il Comune ha concesso un contributo, non possono essere comprese:

- ✓ le prestazioni rese dai componenti del soggetto organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente collaborano con essi;
- ✓ gli oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati;
- ✓ tributi, tariffe o altri corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti al Comune;
- ✓ i costi per l'acquisto di materiali che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa/manifestazione e che restano in proprietà del soggetto organizzatore;
- ✓ spese di beneficenza ed erogazioni liberali e spontanee;
- ✓ spese di viaggio e soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
- ✓ autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;

- ✓ oneri relativi ad attività promozionali del soggetto beneficiario e/o ad ogni altra forma di pubblicità non correlata alla manifestazione o iniziativa finanziata;
- ✓ oneri relativi ad attività di formazione degli appartenenti al soggetto beneficiario e a partecipazione a seminari e convegni.

Art. 11 - Responsabilità dell'Ente

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti destinatari dei contributi e i soggetti terzi a causa degli approvvigionamenti di lavori, di forniture, di beni e servizi, collaborazioni professionali e altri rapporti vari, negoziali o meno.

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, commissione di vigilanza, diritti d'autore, previdenza, applicazione contrattuale, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientali, occupazione di suolo pubblico e altro.

Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose e animali derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso di beni e strutture di proprietà del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune che, accertando situazioni irregolari, può sospendere l'erogazione di contributi ed eventualmente deliberarne la revoca.

Art. 12 - Informazione - Pubblicità- Trasparenza

Il Comune, in ossequio agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, ha l'obbligo, pena l'inefficacia degli atti stessi, di pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni economiche, sussidi, contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere nonché l'elenco annuale dei soggetti beneficiari. Le informazioni di cui sopra sono pubblicate nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito ufficiale dell'Ente, secondo modalità di facile consultazione.

Il presente Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio online e reso disponibile presso gli uffici del Comune in libera visione al pubblico. E' altresì inviato agli Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organismi interessati.

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati, mediante pubblicazione dei relativi atti.

Il presente Regolamento è inoltre finalizzato a ridurre i rischi di corruzione, in ossequio alla Legge n. 190/2012 ed al vigente Piano Comunale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (Triennio 2018-2020), adottato con atto della Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2018.

Art. 13 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta esecutività della relativa delibera consiliare di adozione.

Dalla sua entrata in vigore è abrogata e sostituita la disciplina previgente e comunque ogni norma eventualmente in contrasto, ivi compreso il Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 67 del 29/12/2014.